



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto
Termoli

ORDINANZA N. 027/2013

Argomento: Rinvenimento relitto.

Località: Arcipelago delle Isole Tremiti — isola di Caprara.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Termoli:

VISTA la nota n. 275122 del 7 giugno 2013 con la quale la Brigata Guardia di Finanza di Isole Tremiti riferiva circa il rinvenimento in mare di un relitto non meglio identificato, di forma affusolata lungo circa 4,5 - largo mt. 1,5 nella sua parte più ampia. Lo stesso relitto metallico, riconducibile dalle informazioni assunte ad un serbatoio, giace a circa mt. 4 di profondità in una cala dell'isola di Caprara dell'arcipelago delle Isole Tremiti;

VISTA la successiva nota della stessa Brigata della Guardia di Finanza con la quale veniva meglio specificata la posizione del relitto in parola;

VISTO il Decreto Interministeriale 14 luglio 1989, con il quale veniva istituita la riserva marina delle Isole Tremiti;

VISTA la Legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione e successive integrazioni e modifiche;

CONSIDERATO che non è stata accertata la natura del relitto;

RITENUTO necessario dover interdire l'ancoraggio di unità navali, le immersioni a qualunque scopo ed ogni altra attività incompatibile con la presenza del relitto sul fondo;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento d'Esecuzione.

RENDE NOTO

che in una delle calette dell'isola di Caprara dell'arcipelago delle isole Tremiti e, precisamente nel punto di coordinate 42° 08'17" N — 015° 30' 38" E (Datum WGS 84), meglio evidenziato nell'allegato stralcio cartografico, su un fondale di circa mt. 4 - è presente un relitto metallico di forma affusolata non meglio identificato, pertanto,

ORDINA

Articolo 1
(divieto)

con decorrenza immediata, nel punto di cui al RENDE NOTO, per un raggio di 100 metri, è vietato l'ancoraggio a tutte le unità navali, nonché è vietato a chiunque effettuare:

- immersioni subacquee, indipendentemente dallo scopo;
- tutte quelle attività incompatibili con la presenza del relitto in parola.

Articolo 2
(deroghe)

Eventuali deroghe alla presente ordinanza saranno di volta in volta autorizzate dalla locale Delegazione di Spiaggia di Isole Tremiti.

Articolo 3
(punitivo)

I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e fatte salve, in tal caso, le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 4
(pubblicità)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché opportunamente diffusa tramite gli organi d'informazione.

Termoli, li 18 giugno 2013

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Claudio MANGANIELLO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)

**Area Naturale Marina
ISOLE TREMITI"**

intermin. 14/7/89 in G.U. n. 295
del 19 Dic. 1989)

descrittiva delle zone di riserva.
non usarsi per la navigazione.

